

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

[D.R. 1 settembre 2014, n. 26834 - Emanazione](#)

TITOLO I – NORME GENERALI

Capo I – Ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Articolo 2 – Definizioni

Capo II – Organi delle scuole di specializzazione

Articolo 3 – Organi della scuola di specializzazione

Articolo 4 – Direttore della scuola di specializzazione

Articolo 5 – Compiti del consiglio della scuola di specializzazione

Articolo 6 – Il comitato didattico di sede della scuola di specializzazione

Articolo 7 – Modalità di elezione delle rappresentanze degli specializzandi nel consiglio/comitato didattico della scuola di specializzazione

Articolo 8 – Composizione del consiglio della scuola di specializzazione con sede amministrativa presso l'Università di Pisa (sede unica)

Articolo 9 – Composizione del consiglio della scuola di specializzazione con sede amministrativa presso l'Università di Pisa alla quale sono aggregate scuole di specializzazione della stessa tipologia di altri atenei

Articolo 10 – Composizione del comitato didattico della scuola di specializzazione con sede amministrativa in altri atenei alla quale è aggregata la scuola di specializzazione dell'Università di Pisa

Capo III – Organizzazione e regolamentazione delle attività didattiche

Articolo 11 – Istituzione delle scuole di specializzazione

Articolo 12 – Ordinamento didattico delle scuole di specializzazione

Articolo 13 – Regolamento didattico delle scuole di specializzazione

Articolo 14 – Attivazione e programmazione didattica

Articolo 15 – Valutazione della qualità della didattica e del percorso professionalizzante

Articolo 16 – Norme di rinvio

TITOLO II - GESTIONE DELLA CARRIERA DEGLI SPECIALIZZANDI

Capo I – Ammissione, immatricolazione, iscrizione e altri eventi di carriera

Articolo 17 – Ammissione alle scuole di specializzazione di area sanitaria

Articolo 18 – Incompatibilità con altri corsi di studio

Articolo 19 – Immatricolazione e iscrizione ad anni successivi al primo

Articolo 20 – Anno di corso e durata

Articolo 21 – Contribuzione universitaria

Articolo 22 – Rinuncia agli studi

Articolo 23 – Trasferimento da altro Ateneo

Articolo 24 – Trasferimento ad altro Ateneo

Articolo 25 – Periodi di sospensione della carriera e recupero delle attività formative non svolte

Articolo 26 – Assicurazione

Articolo 27 – Idoneità fisica e sorveglianza sanitaria

Capo II – Attività formative

Articolo 28 – Programma di formazione individuale

Articolo 29 – Accertamento della frequenza e libretto-diario

Articolo 30 – Formazione all'interno della rete formativa

Articolo 31 – Formazione fuori rete formativa

Articolo 32 – Esame di profitto annuale e commissioni

Articolo 33 – Esame di diploma

Articolo 34 – Riconoscimento crediti e abbreviazioni di corso

TITOLO III - NORME SULLA FORMAZIONE SPECIALISTICA

Capo I - Contratto di formazione specialistica e incompatibilità

Articolo 35 - Contratto di formazione specialistica degli specializzandi medici

Articolo 36 – Compatibilità tra frequenza alle scuole di specializzazione di area sanitaria e i corsi di dottorato di ricerca dell'Università di Pisa

Articolo 37 – Incompatibilità

Capo II - Formazione e attività assistenziale

Articolo 38 – Caratteristiche della formazione

Articolo 39 – Attività assistenziali dello specializzando

Articolo 40 – Docenti e tutor

Capo III - Impegno orario e assenze

Articolo 41 – Impegno orario

Articolo 42 – Assenze per motivi personali ("ferie")

Articolo 43 – Assenze ingiustificate

Articolo 44 – Obblighi formativi dei specializzandi medici ammessi "in soprannumero"

Articolo 45 – Norme per gli specializzandi iscritti a scuole di specializzazione dell'Università di Pisa aggregate a scuole della stessa tipologia con sede amministrativa in altri atenei

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 46 – Emanazione e modifiche

Articolo 47 – Disposizioni finali

TITOLO I – NORME GENERALI

Capo I – Ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dello statuto e del regolamento didattico dell'Università di Pisa, gli aspetti amministrativi e organizzativi delle scuole di specializzazione di area sanitaria, istituite e attivate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 e successive modifiche e integrazioni e del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche, in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
2. Il regolamento è conforme:
 - al decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'articolo 21 del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104 coordinato con la Legge di conversione 8 novembre 2013 n. 128;
 - alle disposizioni con le quali la normativa nazionale individua le tipologie delle scuole di specializzazione afferenti all'area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;
 - alle disposizioni con le quali la normativa nazionale definisce:
 - i presupposti e le condizioni per l'istituzione delle scuole di specializzazione di area sanitaria;
 - gli standard, le modalità e i termini per l'accreditamento delle strutture delle scuole di specializzazione;
 - i requisiti di idoneità della rete formativa.
3. Nel caso di scuole di specializzazione della stessa tipologia istituite e attivate da più atenei con sede amministrativa presso l'Università di Pisa, si applicano le disposizioni del presente regolamento coordinate con l'apposita convenzione interuniversitaria.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

specializzando medico / medico in formazione specialistica: lo specializzando in possesso di laurea in Medicina e chirurgia o titolo equipollente iscritto ad una scuola di specializzazione di area sanitaria con sede amministrativa presso l'Università di Pisa.

specializzando non medico: l'iscritto ad una scuola di specializzazione di area sanitaria con sede amministrativa presso l'Università di Pisa che consente l'accesso a coloro che sono in possesso di una laurea diversa da quella in Medicina e chirurgia o titolo equipollente.

contratto di formazione specialistica: il contratto stipulato dal medico in formazione specialistica con l'Università di Pisa e la Regione Toscana per il tramite dell'Azienda ospedaliero-universitaria pisana (di seguito indicata con AOUP). Lo schema tipo del contratto è conforme al D.P.C.M. 6 luglio 2007 con le eventuali modifiche approvate dagli organi accademici dell'Ateneo;

formazione specialistica: il complesso delle attività che hanno l'obiettivo di fornire conoscenze e abilità funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze richieste nell'esercizio di particolari attività professionali;

attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dalla Università per assicurare la formazione culturale e professionale degli specializzandi, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, all'attività professionalizzante, ai progetti di ricerca, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

rete formativa: l'insieme delle strutture fisiche (dipartimenti, unità operative assistenziali, servizi, sezioni, centri, laboratori, poliambulatori ecc.) ove si effettuano le attività e le prestazioni necessarie per la formazione specialistica;

sede formativa: la struttura afferente alla rete formativa alla quale lo specializzando è assegnato dal consiglio della scuola di specializzazione all'inizio e nei successivi anni di corso, per lo svolgimento delle attività formative.

struttura di riferimento: la sede amministrativa della scuola costituita dal dipartimento di appartenenza del direttore della scuola di specializzazione.

Capo II - Organi delle scuole di specializzazione

Articolo 3 - Organi della scuola di specializzazione

1. Sono organi della scuola di specializzazione il direttore, il consiglio della scuola e, ove previsti, i comitati didattici di sede.

Articolo 4 - Direttore della scuola di specializzazione

1. Il direttore è responsabile del funzionamento della scuola di specializzazione e della regolare tenuta delle attività formative. In particolare:
 - convoca il consiglio della scuola di specializzazione, lo presiede e ne cura l'attuazione delle deliberazioni;
 - adotta provvedimenti d'urgenza su materie di competenza del consiglio della scuola di specializzazione, sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima seduta utile;
 - propone al Responsabile della Struttura di Riferimento la composizione delle commissioni giudicatrici degli esami di diploma;
 - assolve a tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento e dalla normativa vigente.
2. Il direttore è eletto dal consiglio tra i professori dell'Università di Pisa a tempo pieno che fanno parte del consiglio della scuola di specializzazione, che afferiscono al medesimo settore scientifico-disciplinare caratterizzante la tipologia della scuola di specializzazione e che svolgono attività didattica all'interno della scuola e attività assistenziale istituzionale. Nel caso di settori scientifico-disciplinari multipli caratterizzanti la tipologia della scuola di specializzazione, può essere eletto direttore della scuola di specializzazione un professore a tempo pieno, afferente ad uno dei suddetti settori, che svolga attività didattica all'interno della scuola e attività assistenziale istituzionale.
3. Il direttore della scuola di specializzazione è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti in seconda votazione. In caso di mancata elezione nella seconda votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nel corso dell'ultima votazione, risultando eletto colui che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo e in caso di ulteriore parità il più giovane di età.

4. Il direttore della scuola di specializzazione può designare, tra i professori a tempo pieno afferenti al consiglio della scuola che svolgono attività didattica all'interno della scuola e attività assistenziale istituzionale, un vice direttore che lo supplisca in tutte le sue funzioni, in caso di impedimento o assenza.
5. Il direttore e il vice direttore sono nominati con decreto Rettorale. Il direttore dura in carica tre anni accademici ed è rinnovabile.
6. Il requisito dell'attività assistenziale istituzionale indicato nei commi 2 e 4 del presente articolo non è richiesto, nell'Università di Pisa, per le scuole di specializzazione in Fisica Medica e in Farmacia Ospedaliera.

Articolo 5 – Compiti del consiglio della scuola di specializzazione

1. Il consiglio della scuola di specializzazione ha competenze deliberative, propositive e consultive nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione delle attività formative della scuola.
2. In particolare, spetta al consiglio della scuola di specializzazione:
 - a) proporre eventuali modifiche/integrazioni all'ordinamento e al regolamento didattico della scuola;
 - b) individuare, ai sensi dell'articolo 30 del presente regolamento, le strutture sanitarie, pubbliche e/o private, regionali e/o extraregionali, da inserire nella rete formativa della scuola, verificata la loro congruità agli standard e ai requisiti minimi richiesti dalla normativa vigente;
 - c) organizzare la didattica e assumere decisioni in merito alla formazione degli specializzandi e alle tipologie di attività che essi possono svolgere e che si suddividono in:
 - attività di appoggio: lo specializzando assiste i dirigenti medici e i dirigenti sanitari strutturati designati quali tutor dal consiglio della scuola di specializzazione di appartenenza nello svolgimento delle loro attività. Lo specializzando svolge attività di appoggio secondo quanto definito dal programma di formazione individuale operata dal consiglio della scuola di specializzazione;
 - attività di collaborazione: lo specializzando svolge personalmente procedure ed attività assistenziali specifiche sotto il controllo di dirigenti medici o di dirigenti sanitari strutturati designati quali tutor dal consiglio della scuola di specializzazione di appartenenza. Il dirigente strutturato controfirma il referto di visita/prestazione strumentale specialistica/indagine di laboratorio sottoscritto dallo specializzando che ha eseguito la prestazione. Lo specializzando svolge attività di collaborazione secondo quanto definito dal programma di formazione individuale operata dal consiglio della scuola di specializzazione;
 - attività autonoma vincolata: lo specializzando svolge autonomamente i compiti che gli sono stati affidati dal tutor in modo specifico e dettagliato, fermo restando che il personale dirigente strutturato deve sempre essere disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento. Lo specializzando deve acquisire una progressiva autonomia operativa e professionale fino alla certificazione degli atti sanitari secondo quanto definito dal programma di formazione individuale stabilito dal consiglio della scuola di specializzazione;
 - d) definire la programmazione didattica contenente, tra l'altro, la distribuzione degli incarichi di insegnamento tra i docenti i quali possono essere professori o ricercatori universitari, personale dirigente del Servizio Sanitario Nazionale (di seguito indicato con SSN) in servizio in strutture della rete formativa della scuola di specializzazione e docenti esterni. A questi

- ultimi e ai dirigenti del SSN è attribuito un incarico di insegnamento nel rispetto delle percentuali previste dalla normativa vigente;
- e) sottoporre, alla Struttura di Riferimento, la programmazione con inclusa la distribuzione degli incarichi di insegnamento tra i docenti di cui al precedente punto d);
 - f) approvare il programma di formazione di ciascun specializzando;
 - g) individuare i tutor a cui assegnare gli specializzandi, stabilire il percorso formativo di questi ultimi e l'eventuale criterio della loro rotazione tra le strutture della rete formativa;
 - h) autorizzare gli specializzandi allo svolgimento di attività formative fuori rete formativa o all'estero nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale;
 - i) riconoscere gli studi svolti dagli specializzandi all'estero o fuori rete formativa;
 - j) deliberare l'ammissione degli specializzandi all'esame di profitto annuale e all'esame di diploma;
 - k) nominare le commissioni delle prove di verifica di profitto annuale degli specializzandi;
 - l) nel caso di scuola di specializzazione con sede amministrativa presso l'Università di Pisa alla quale siano aggregate scuole di specializzazione della stessa tipologia di altri atenei, deliberare e comunicare, all'inizio delle attività formative, l'assegnazione di ciascun specializzando all'ateneo aggregato presso il quale egli svolgerà in prevalenza l'attività formativa;
 - m) proporre al Responsabile della Struttura di Riferimento la composizione delle commissioni delle prove finali per il conseguimento del diploma di specializzazione;
3. Il consiglio della scuola di specializzazione esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti dell'Università di Pisa.
 4. Il consiglio della scuola di specializzazione può istituire commissioni per facilitare i processi di programmazione, coordinamento e valutazione delle attività formative e di tutorato.

Articolo 6 – I comitati didattici di sede della scuola di specializzazione

1. Nel caso in cui a scuole di specializzazione con sede amministrativa presso l'Università di Pisa siano aggregate scuole di specializzazione della stessa tipologia di altri atenei (di seguito denominate scuole di specializzazione aggregate), ciascuna sede (sia quella amministrativa, sia quelle aggregate) può dotarsi di un comitato didattico di sede che risulta composto da:
 - almeno un professore a tempo pieno, che afferisca al medesimo settore scientifico-disciplinare caratterizzante la tipologia della scuola di specializzazione e che svolga attività didattica all'interno della scuola e attività assistenziale istituzionale. Nel caso di settori scientifico-disciplinari multipli caratterizzanti la tipologia della scuola di specializzazione, il comitato didattico deve comprendere almeno un professore a tempo pieno afferente ad uno dei suddetti settori scientifico-disciplinari, che svolga attività didattica all'interno della scuola e attività assistenziale istituzionale;
 - dai titolari di incarichi di docenza come definito dalla programmazione didattica di sede, siano essi professori di I o di II fascia, ricercatori universitari o personale dipendente dal SSN o da altri enti convenzionati, operante in strutture appartenenti alla rete formativa della scuola di specializzazione della sede amministrativa o della sede aggregata o siano essi titolari di incarichi retribuiti. Il numero dei docenti dipendenti dal SSN o da altri enti convenzionati e i titolari di incarichi retribuiti (questi ultimi nel limite massimo del 10% del corpo docente rispettivamente della

- sede amministrativa o della sede aggregata), non può superare il 30% del totale del corpo docente rispettivamente della sede amministrativa o della sede aggregata;
- da due rappresentanti degli specializzandi eletti da e tra gli specializzandi che svolgono in prevalenza l'attività formativa in quella determinata sede ed eletti secondo le procedure definite nell'articolo 7.
2. Il comitato didattico di sede è presieduto dal coordinatore della sede (amministrativa o aggregata), che lo convoca, ne coordina le attività e svolge, ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, funzioni propositive nei confronti del consiglio della scuola di specializzazione per quanto di sua competenza e, in particolare, per quanto concerne le attività didattiche di sede, la definizione dei programmi di formazione individuale degli specializzandi che hanno scelto di svolgere il loro percorso formativo presso tale sede e l'identificazione dei tutor nell'ambito della rete formativa di detta sede.
 3. Resta fermo che la programmazione didattica di sede e il progetto formativo complessivo degli specializzandi debbono rimanere quelli elaborati da e concordati con il consiglio della scuola di specializzazione, che è quello costituito presso la sede amministrativa.
 4. Per l'elezione del coordinatore del comitato didattico di sede si applica quanto previsto dall'articolo 4 del presente regolamento per l'elezione del direttore della scuola di specializzazione.

Articolo 7 – Elezione delle rappresentanze degli specializzandi nel comitato didattico di sede

1. Le elezioni dei rappresentanti degli specializzandi sono indette dal coordinatore del comitato didattico della scuola di specializzazione della sede amministrativa o della sede aggregata con proprio provvedimento.
2. Il mandato dura due anni accademici.
3. Per eleggere le rappresentanze degli specializzandi di cui al precedente articolo, ogni elettore dispone di una sola preferenza. L'elezione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo (arrotondato per difetto) degli aventi diritto e risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza dei voti. In caso di parità, risulta eletto l'iscritto da minor tempo e in caso di parità ulteriore, il più giovane di età. Qualora il quorum non venga raggiunto l'organo rappresentativo rimane privo della rappresentanza degli specializzandi per il relativo biennio accademico. In caso di decadenza o di dimissioni dei rappresentanti eletti, subentrano i candidati non eletti presenti nella rispettiva graduatoria. Se la graduatoria risulta esaurita, sono indette e svolte elezioni suppletive con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, tranne nei 12 mesi antecedenti la scadenza del mandato. I nuovi eletti rimangono in carica fino al termine del mandato dei rappresentanti sostituiti.
4. Lo specializzando che consegue il titolo finale decade automaticamente dalla carica.
5. I rappresentanti degli specializzandi partecipano alla discussione ma non alla votazione dei punti e, f, h, i e l dell'art. 5 comma 2.

Articolo 8 - Composizione del consiglio della scuola di specializzazione con sede amministrativa presso l'Università di Pisa (sede unica)

1. Nella fattispecie del presente articolo, il consiglio della scuola di specializzazione è composto da:

- almeno un professore a tempo pieno, che afferisca al medesimo settore scientifico-disciplinare caratterizzante la tipologia della scuola di specializzazione e che svolga attività didattica all'interno della scuola e attività assistenziale istituzionale. Nel caso di settori scientifico-disciplinari multipli caratterizzanti la tipologia della scuola di specializzazione, il consiglio della scuola di specializzazione deve comprendere almeno un professore a tempo pieno afferente ad uno dei suddetti settori scientifico-disciplinari, che svolga attività didattica all'interno della scuola e attività assistenziale istituzionale;
 - dai titolari di incarichi di docenza come definito dalla programmazione didattica, siano essi professori di I o di II fascia, ricercatori universitari o personale dipendente dal SSN o da altri enti convenzionati, operante in strutture appartenenti alla rete formativa della scuola di specializzazione o siano essi titolari di incarichi retribuiti. Il numero dei docenti dipendenti dal SSN o da altri enti convenzionati e i titolari di incarichi retribuiti (questi ultimi nel limite massimo del 10% del corpo docente della scuola di specializzazione), non può superare il 30% del totale del corpo docente della scuola di specializzazione;
 - da due rappresentanti degli specializzandi eletti da e tra gli specializzandi iscritti alla scuola di specializzazione secondo le procedure definite nell'articolo 7.
2. Il direttore della scuola di specializzazione è eletto secondo quanto indicato nell'articolo 4 del presente regolamento.
 3. Il requisito dell'attività assistenziale istituzionale indicato nel comma 1 del presente articolo non è richiesto, nell'Università di Pisa, per le scuole di specializzazione in Fisica medica e in Farmacia ospedaliera.

Articolo 9 – Composizione del consiglio della scuola di specializzazione con sede amministrativa presso l'Università di Pisa alla quale siano aggregate scuole di specializzazione della stessa tipologia di altri atenei

Consiglio della scuola di specializzazione con sedi aggregate e programmazioni di sede delle attività formative definite dai rispettivi comitati didattici

1. Sulla base della convenzione tra la scuola di specializzazione con sede amministrativa presso l'Università di Pisa e le scuole di specializzazione aggregate, è istituito, presso la sede amministrativa, un unico consiglio delle scuole di specializzazione aggregate, mentre è istituito, presso ciascuna sede aggregata, un comitato didattico di sede, di cui al precedente articolo 6 del presente regolamento. Tale consiglio, presieduto dal coordinatore del comitato didattico dell'Università di Pisa che, pertanto, diventa direttore della scuola di specializzazione, risulta composto da:
 - tutti i docenti facenti parte del comitato didattico dell'Università di Pisa;
 - per gli altri atenei, il coordinatore della sede e al più due docenti individuati dal rispettivo comitato didattico;
 - il rappresentante degli specializzandi che è risultato primo degli eletti nelle elezioni per ciascuno dei comitati didattici di sede delle scuole di specializzazione aggregate, di cui all'articolo 7.

Consiglio della scuola di specializzazione con sedi aggregate e programmazione unica delle attività formative

2. Qualora non vengano costituiti i comitati didattici di sede aggregata, la programmazione delle attività formative per le scuole di specializzazione di tutte le sedi aggregate è quella elaborata dalla scuola di specializzazione dell'Università di Pisa quale sede amministrativa ed il consiglio della scuola di specializzazione, è presieduto dal coordinatore del comitato didattico dell'Università di Pisa che diventa, pertanto, direttore della scuola di specializzazione. Tale consiglio è composto da:
 - tutti i docenti facenti parte del comitato didattico dell'Università di Pisa;
 - per gli altri atenei, il coordinatore della sede e al più due docenti designati dal rispettivo responsabile della struttura di riferimento;
 - da due rappresentanti degli specializzandi eletti da e tra tutti gli specializzandi iscritti alla scuola di specializzazione e, cioè, sia quelli che svolgono la loro attività formativa prevalentemente presso la sede amministrativa, sia quelli che la svolgono prevalentemente presso le sedi aggregate, eletti secondo le procedure definite nell'articolo 7.

Articolo 10 – Composizione del comitato didattico di scuole di specializzazione dell'Università di Pisa aggregate a scuole di specializzazione della stessa tipologia con sede amministrativa in altri atenei

1. In assenza di prescrizioni della sede amministrativa o di specifici accordi convenzionali, per le scuole di specializzazione con sede amministrativa in altro Ateneo delle quali scuole di specializzazione della stessa tipologia dell'Università di Pisa siano sede aggregata, la Struttura di Riferimento dell'Università di Pisa identifica un coordinatore di sede aggregata scelto tra i professori a tempo pieno dell'Università di Pisa, che afferisca al medesimo settore scientifico-disciplinare caratterizzante la tipologia della scuola di specializzazione e che svolga attività didattica all'interno della scuola e attività assistenziale istituzionale. Nel caso di settori scientifico-disciplinari multipli caratterizzanti la tipologia della scuola di specializzazione, può essere designato un professore a tempo pieno afferente ad uno dei suddetti settori scientifico-disciplinari, che svolga attività didattica all'interno della scuola e attività assistenziale istituzionale.
2. Qualora la scuola di specializzazione dell'Università di Pisa quale sede aggregata si doti di programmazione didattica di sede, è istituito, ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento, il comitato didattico dell'Università di Pisa, che pertanto risulta essere composto da:
 - almeno un professore a tempo pieno, che afferisca al medesimo settore scientifico-disciplinare caratterizzante la tipologia della scuola di specializzazione e che svolga attività didattica all'interno della scuola e attività assistenziale istituzionale. Nel caso di settori scientifico-disciplinari multipli caratterizzanti la tipologia della scuola di specializzazione, il comitato didattico deve comprendere almeno un professore a tempo pieno afferente ad uno dei suddetti settori scientifico-disciplinari, che svolga attività didattica all'interno della scuola e attività assistenziale istituzionale;
 - dai titolari di incarichi di docenza come definito dalla programmazione didattica di sede, siano essi professori di I o di II fascia, ricercatori universitari o personale dipendente dal SSN o da altri enti convenzionati, operante in strutture appartenenti alla rete formativa della scuola di specializzazione dell'Università di Pisa quale sede aggregata o siano essi titolari di incarichi retribuiti. Il numero dei docenti dipendenti

dal SSN o da altri enti convenzionati e i titolari di incarichi retribuiti (questi ultimi nel limite massimo del 10% del corpo docente della scuola di specializzazione dell'Università di Pisa quale sede aggregata) non può superare il 30% del totale del corpo docente della scuola di specializzazione dell'Università di Pisa quale sede aggregata;

- da due rappresentanti degli specializzandi eletti da e tra gli specializzandi che svolgono in prevalenza l'attività formativa presso l'Università di Pisa secondo le procedure definite nell'articolo 7.
3. Per l'elezione del coordinatore del comitato didattico dell'Università di Pisa quale sede aggregata si applica quanto previsto dall'articolo 4 del presente regolamento per l'elezione del direttore della scuola di specializzazione.

Capo III – Organizzazione e regolamentazione delle attività didattiche

Articolo 11 – Istituzione delle scuole di specializzazione

1. Le scuole di specializzazione sono istituite, nel rispetto dei requisiti e dei parametri ministeriali, su iniziativa di un gruppo di docenti. L'istituzione di una scuola di specializzazione è deliberata dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, su proposta della Struttura di Riferimento.
2. Possono essere istituite e attivate scuole di specializzazione anche in collaborazione con altre università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposite convenzioni che individuino la sede amministrativa e le risorse occorrenti. Qualora l'Università di Pisa risulti sede amministrativa, nella derivante convenzione interuniversitaria deve essere richiamato il presente regolamento.
3. Il consiglio di amministrazione delibera l'istituzione delle scuole di specializzazione previo parere del nucleo di valutazione dell'Ateneo e verificata la sussistenza dei requisiti di idoneità dell'offerta didattico-formativa e scientifica.
4. La proposta di istituzione deve indicare:
 - la denominazione e le finalità formativo-professionalizzanti e scientifiche;
 - il numero massimo di iscrivibili (potenziale formativo);
 - la proposta di ordinamento e regolamento didattico della scuola di specializzazione predisposto secondo la normativa vigente;
 - la struttura organizzativa e gestionale di riferimento;
 - i docenti della istituenda scuola di specializzazione costituiti dai professori in ruolo, dai ricercatori e, tenuto conto della tipologia della scuola di specializzazione, dal personale operante in strutture non universitarie, appartenente alla istituenda rete formativa della scuola di specializzazione che abbiano espresso la volontà di partecipare alle attività formative della scuola stessa. Almeno uno dei professori dell'Università di Pisa che intendano far parte della scuola di specializzazione deve afferire al medesimo settore scientifico-disciplinare caratterizzante la tipologia della scuola di specializzazione, deve essere a tempo pieno e deve impegnarsi a svolgere attività didattica all'interno della scuola di specializzazione e deve svolgere attività assistenziale istituzionale. Nel caso di settori scientifico-disciplinari multipli caratterizzanti la tipologia della scuola di specializzazione, almeno uno dei professori dell'Università di Pisa che intenda far parte della scuola di specializzazione deve essere un professore a tempo pieno, deve impegnarsi a svolgere attività didattica all'interno

della scuola di specializzazione, deve svolgere attività assistenziale istituzionale e deve afferire ad uno dei suddetti settori scientifico-disciplinari;

- la composizione della rete formativa e i volumi di attività di ciascuna delle strutture assistenziali incluse nella rete formativa;
 - le eventuali strutture di ricerca impegnate.
5. Non possono essere attivate scuole di specializzazione per le quali non sia presente, presso l'Università di Pisa, almeno un professore afferente al medesimo settore scientifico-disciplinare caratterizzante la tipologia della scuola di specializzazione, o in caso di settori multipli caratterizzanti la tipologia della scuola di specializzazione, a uno di essi, in regime di tempo pieno e che svolga attività didattica all'interno della scuola e attività assistenziale istituzionale.

Articolo 12 - Ordinamento didattico delle scuole di specializzazione

1. Gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione, deliberati contestualmente alla loro istituzione secondo le modalità indicate al precedente articolo e predisposti secondo quanto indicato dalle norme nazionali in materia, sono approvati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito denominato MIUR) ai sensi dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e sono emanati con decreto rettorale. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione.
2. L'ordinamento didattico, per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione, indica il profilo specialistico, ne identifica gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali ed abilità professionali. L'ordinamento didattico, nel rispetto della legge vigente, determina l'articolazione delle attività formative preordinate al raggiungimento degli obiettivi utili a conseguire il titolo. Le attività formative sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei di saperi, identificati dai settori scientifico-disciplinari.
3. Con la stessa procedura sono approvate le successive, eventuali, modifiche.

Articolo 13 – Regolamento didattico delle scuole di specializzazione

1. Ai sensi della normativa nazionale vigente in materia, ogni scuola di specializzazione si dota di un regolamento didattico definito secondo le indicazioni del presente regolamento di funzionamento. Il regolamento didattico specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio in conformità con l'ordinamento didattico, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti.
2. I regolamenti didattici delle scuole di specializzazione sono presentati, utilizzando il portale unico di Ateneo, in formato uniforme e sono approvati in fase di prima attivazione dal senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione.
3. Le eventuali successive modifiche sono deliberate dal consiglio della scuola di specializzazione e approvate dalla Struttura di Riferimento. Tutte le modifiche al regolamento didattico sono comunque inserite nel portale unico di Ateneo per la verifica di conformità alle norme legislative, ai regolamenti nazionali e al presente regolamento. I regolamenti didattici e le loro successive modifiche sono emanati con decreto rettorale.
4. Il regolamento didattico della scuola di specializzazione deve contenere:
 - la descrizione del profilo specialistico;

- il piano formativo complessivo contenente l'elenco delle attività di didattica frontale da erogare e delle attività professionalizzanti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari di riferimento;
- gli obiettivi formativi specifici e i crediti ad essi attribuiti;
- l'elenco delle attività professionalizzanti obbligatorie.

Articolo 14 – Attivazione e programmazione didattica

1. Sulla base delle indicazioni ministeriali, ogni anno, in concomitanza con l'emanazione del bando di concorso, vengono attivate le scuole di specializzazione.
2. Entro la data di inizio delle attività formative, il consiglio della scuola di specializzazione con sede amministrativa presso l'Università di Pisa predispone, sulla base del piano formativo definito nel proprio regolamento didattico e dopo aver valutato le indicazioni pervenute dai comitati didattici delle sedi aggregate, ove costituiti, la proposta di programmazione didattica. Tale programmazione deve contenere, tra l'altro, la distribuzione degli incarichi di insegnamento tra i docenti (i docenti universitari, il personale dirigente del S.S.N in servizio in strutture della rete formativa e docenti esterni a cui è attribuito un incarico di insegnamento) nel rispetto delle percentuali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti e linee guida dell'Università di Pisa relativi alle procedure di attribuzione degli incarichi.
3. Le scuole di specializzazione dell'Università di Pisa aggregate a scuole di specializzazione con sede amministrativa in altro ateneo predispongono, entro la data di inizio delle attività formative, la propria programmazione didattica definendola secondo il piano formativo concordato ed indicato nel regolamento didattico della sede amministrativa.
4. Gli incarichi di insegnamento, attribuiti a docenti dell'Università di Pisa nella programmazione didattica delle scuole aggregate con sede amministrativa in altri atenei, sono computati ai fini del calcolo del monte ore di didattica del corpo docente.

Articolo 15 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante

1. I consigli delle scuole di specializzazione con sede amministrativa presso l'Università di Pisa, avvalendosi della collaborazione dei comitati didattici delle sedi aggregate, ove esistenti, attuano azioni di riesame rispetto alla loro attività didattica e del percorso di addestramento professionalizzante, tenendo conto dei dati sulle carriere degli specializzandi, dell'opinione espressa dagli stessi negli appositi questionari, delle relazioni sulla didattica predisposte dalla Struttura di Riferimento, dei rapporti del nucleo di valutazione dell'Ateneo e degli organi accademici.

Articolo 16 – Norme di rinvio

1. Per quanto non disposto dal presente capo, si rinvia alle norme applicabili alle scuole di specializzazione contenute nel regolamento didattico di Ateneo e nelle "Linee guida per la programmazione didattica dei corsi di studio" dell'Università di Pisa.

TITOLO II – GESTIONE DELLA CARRIERA DEGLI SPECIALIZZANDI

Capo I – Ammissione, immatricolazione, iscrizione ed altri eventi di carriera

Articolo 17 - Ammissione alle scuole di specializzazione di area sanitaria

1. L'ammissione alle scuole di specializzazione di area sanitaria avviene in conformità alla vigente normativa nazionale e ai bandi di concorso.
2. Sono emanati bandi di concorso distinti per l'ammissione dei laureati in Medicina e Chirurgia e – ove previsto – dei laureati "non medici".
3. Nel bando di concorso sono indicati il numero dei posti disponibili (ivi compresi quelli riservati a particolari categorie), i requisiti e le modalità per l'ammissione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione della commissione giudicatrice.

Articolo 18 – Incompatibilità con altri corsi di studio

1. I casi di incompatibilità con l'iscrizione ad altri corsi di studio sono determinati dal Senato Accademico ai sensi dell'articolo 32 del regolamento didattico d'Ateneo.

Articolo 19 – Immatricolazione e iscrizione ad anni successivi al primo

1. Coloro che hanno acquisito il diritto all'ammissione sono tenuti ad immatricolarsi alla scuola di specializzazione presentando la documentazione richiesta all'atto della pubblicazione della graduatoria di merito entro il termine prescritto, pena la decadenza.
2. L'iscrizione agli anni di corso successivi al primo si effettua con il superamento dell'esame di profitto di cui all'articolo 32 del presente regolamento. L'iscrizione si perfeziona con il pagamento della prima rata delle tasse entro la scadenza prevista oppure, ove consentito, presentando il documento che comprovi l'esonero anche temporaneo dalla contribuzione.

Articolo 20 - Anno di corso e durata

1. Ciascun anno di corso ha una durata di dodici mesi, decorrenti dalla data di inizio delle attività formative. Nel caso degli specializzandi medici la data di inizio è stabilita dal Ministero. Nel caso degli specializzandi non medici la data di inizio è stabilita con decreto rettorale.

Articolo 21 - Contribuzione universitaria

1. Lo specializzando è tenuto a pagare in ciascun anno accademico la contribuzione universitaria per l'ammontare, con le modalità e nei termini stabiliti nel regolamento approvato annualmente dal consiglio di amministrazione.
2. Lo specializzando che non sia in regola con le iscrizioni o con il pagamento della contribuzione – anche solo con le singole rate - non può ottenere il rilascio di alcuna certificazione né può essere ammesso a sostenere gli esami (di profitto e di diploma). Gli esami eventualmente sostenuti in violazione di tale norma sono annullati d'ufficio, salvo che la posizione contributiva non sia regolarizzata in conformità di quanto previsto dall'articolo 24 del regolamento didattico di Ateneo.

Articolo 22 - Rinuncia agli studi

1. Lo specializzando che intenda rinunciare agli studi deve essere in regola con la posizione contributiva dell'anno accademico di ultima iscrizione e formalizzare la rinuncia per iscritto.
2. Lo specializzando che presenta domanda di rinuncia con decorrenza oltre il termine del rinnovo dell'iscrizione è tenuto comunque a iscriversi all'anno accademico.

Articolo 23 – Trasferimento da altro ateneo

1. Chi intende trasferirsi da una scuola di specializzazione di altro ateneo alla scuola di specializzazione della medesima tipologia dell'Università di Pisa, deve presentare richiesta di "nulla osta" entro la scadenza annualmente stabilita dall'Università di Pisa.
2. Non possono presentare richiesta di trasferimento in entrata gli iscritti a scuole di specializzazione di cui l'Università di Pisa è sede formativa "aggregata".
3. La richiesta di "nulla osta" al trasferimento deve essere accompagnata da una dettagliata autocertificazione delle attività formative svolte nella scuola di specializzazione di provenienza. E' consigliato allegare copia del libretto universitario e, ove previsto, del libretto che registra le attività professionalizzanti.
4. L'università di Pisa può rilasciare il "nulla osta" alle seguenti condizioni:
 - il rispetto del limite massimo dei posti disponibili;
 - il riconoscimento delle attività formative svolte e verifica della possibilità di completare proficuamente le attività previste dalla programmazione didattica dell'anno a cui si chiede l'iscrizione, deliberati dal consiglio della scuola di specializzazione.
5. L'Università di Pisa comunica allo studente l'esito della richiesta. In caso di concessione del "nulla osta", l'interessato provvede personalmente allo svolgimento delle pratiche di trasferimento di competenza dell'ateneo di provenienza.
6. Ricevuto il "foglio di congedo" dell'ateneo di provenienza, l'Università di Pisa comunica all'interessato le modalità e il termine entro il quale iscriversi.

Articolo 24 - Trasferimento ad altro Ateneo

1. Chi intende trasferirsi da una scuola di specializzazione dell'Università di Pisa a un'altra Università deve presentare richiesta entro la scadenza annualmente prevista dall'Università di Pisa, dichiarando di avere ottenuto il "nulla osta" al trasferimento dall'Ateneo prescelto.
2. Per la domanda presentata oltre tale termine, il trasferimento può essere accolto solo in caso di gravi e comprovati motivi documentati.
3. Non possono presentare richiesta di trasferimento in uscita gli iscritti a scuole di specializzazione dell'Università di Pisa aggregate a scuole di specializzazione con sede amministrativa presso altri atenei.
4. Non si configura come trasferimento ad altro ateneo lo svolgimento di attività formative in sedi universitarie "aggregate".
5. Il trasferimento in uscita è subordinato al rilascio del nulla osta da parte del consiglio della scuola di specializzazione.

Articolo 25 – Periodi di sospensione della carriera e recupero delle attività formative non svolte

Specializzandi medici

1. La formazione degli specializzandi medici è sospesa esclusivamente per gravidanza o malattia la cui durata superi i quaranta giorni lavorativi consecutivi (articolo 40 comma 3 del decreto legislativo n. 368/1999).

2. Durante i periodi di sospensione della formazione come sopra definita, allo specializzando medico compete esclusivamente la “parte fissa” del trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre la durata legale del corso.
3. In caso di assenza inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per motivi di salute o per motivi connessi all’applicazione delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza e della maternità la carriera dello specializzando medico non viene sospesa.

Specializzandi non medici

4. La sospensione per motivi diversi dalla gravidanza e malattia è consentita esclusivamente agli specializzandi non medici. In questi casi:
 - la sospensione non è concessa d’ufficio, ma è subordinata al parere favorevole del consiglio della scuola di specializzazione;
 - non può essere richiesta più di una sospensione per il medesimo anno accademico;
 - la richiesta di sospensione deve essere accompagnata dall’attestazione di pagamento degli oneri amministrativi previsti.
 - la durata della sospensione (o della proroga della stessa) può essere concessa solo per periodi fissi di 3, 6, 9 o 12 mesi; quest’ultimo è il limite massimo di sospensione per l’intera durata legale della specializzazione.

Norme comuni per gli specializzandi medici e non medici

5. La richiesta di sospensione va presentata per iscritto e deve indicare:
 - la data di decorrenza. Non è possibile chiedere la sospensione con effetto retroattivo, né chiedere la riattivazione anticipata della carriera sospesa – salvo i casi di gravidanza e motivi di salute e sulla base di presentazione di idonea certificazione medica;
 - la data in cui si intende riattivare la carriera;
 - la motivazione della richiesta e idonea documentazione giustificativa (nei casi di gravidanza o malattia, in particolare, le prescritte certificazioni mediche).
6. Nel periodo di sospensione non possono compiersi atti di carriera né può svolgersi alcuna attività formativa, pena la nullità.
7. In caso di sospensione di durata inferiore all’intero anno di corso, il consiglio della scuola di specializzazione può tuttavia ammettere lo specializzando a sostenere l’esame di profitto nei tempi consueti sulla parte di attività svolta. La registrazione dei crediti acquisiti sarà proporzionale all’attività formativa svolta. L’integrazione dei crediti mancanti sarà registrata, previa la loro acquisizione, al termine del periodo di recupero.
8. Al termine del periodo di sospensione la carriera è riattivata automaticamente.
9. La durata della formazione specialistica non può essere ridotta. Pertanto, il periodo di sospensione della formazione deve essere recuperato per intero con un periodo formativo di uguale durata.
10. Il periodo di sospensione si recupera, di norma, al termine della durata legale della specializzazione, con conseguente differimento dell’esame di diploma.
11. Le assenze che non sospendono la formazione, e che siano diverse da quelle consentite dal successivo articolo 42, possono comportare il recupero dell’attività formativa non svolta, con i tempi e le modalità stabilite dal consiglio della scuola di specializzazione.

Articolo 26 - Assicurazione

Specializzandi medici

1. Agli specializzandi medici si applicano le norme dell'articolo 41 comma 3 del decreto legislativo n. 368/1999.
2. L'Azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.
3. La copertura assicurativa non è estesa alla responsabilità per "colpa grave".
4. In base ad accordi tra Università e AOUP, trova applicazione la "polizza infortuni" attivata dall'Università di Pisa; gli oneri sono comunque a carico della AOUP.
5. In caso di scuole aggregate, l'assicurazione professionale è stipulata dall'Azienda sanitaria di riferimento ove il medico in formazione specialistica svolge la propria attività formativa. Resta salvo il diritto di rivalsa nei confronti delle aziende ospedaliero-universitarie, le Aziende ospedaliere, quelle sanitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) incluse nella rete formativa complessiva, relativamente agli oneri economici per il periodo di frequenza degli specializzandi medici in dette Aziende.
6. Relativamente all'attività didattica frontale valgono le regole assicurative dell'Università presso cui la medesima è svolta.
7. L'AOUP assicura la tutela legale degli specializzandi medici secondo modalità definite dalla stessa.

Specializzandi non medici

8. Gli specializzandi non medici sono assicurati dall'Università di Pisa con una polizza contro gli infortuni e con una polizza di responsabilità civile generale.
9. L'AOUP provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per le attività sanitarie svolte dallo specializzando non medico nelle proprie strutture.
10. La copertura assicurativa non è estesa alla responsabilità per "colpa grave".
11. E' altresì assicurata dall'Università di Pisa la tutela legale agli specializzandi non medici, in quanto categoria rientrante nei soggetti coperti dalla sua specifica polizza.

Articolo 27 - Idoneità fisica e sorveglianza sanitaria

1. Gli specializzandi (medici e "non medici") delle scuole di specializzazione sono sottoposti a sorveglianza sanitaria per la verifica dell'idoneità alla mansione specifica prevista dalle norme vigenti.
2. Gli ammessi alle scuole di specializzazione nelle quali le attività formative comportano esposizione potenziale alle radiazioni ionizzanti saranno sottoposti a sorveglianza fisica e medica per la verifica della specifica idoneità secondo quanto previsto dalla normativa in materia.
3. Tali accertamenti rientrano nel programma di sorveglianza sanitaria per coloro che sono esposti a rischi professionali e come tali sono obbligatori ai sensi delle norme vigenti.
4. La mancata presentazione agli accertamenti sanitari di idoneità sopra richiamati o il rilievo della non idoneità permanente allo svolgimento delle attività formative determinano la decadenza dalla scuola specializzazione.
5. Gli accertamenti sanitari sono svolti dalla struttura competente dell'AOUP.

Capo II – Attività formative

Articolo 28 – Programma di formazione individuale

1. All'inizio di ciascun anno di corso, il consiglio della scuola di specializzazione definisce il programma di formazione individuale. Nel corso dell'anno, tale programma può essere modificato e reso più funzionale alle esigenze della formazione dello specializzando, a seguito di eventuali verifiche *in itinere*, di cui all'articolo 32 del presente regolamento, e sulla base di pareri espressi dai docenti, dai tutor e dallo stesso specializzando.
2. Nel programma di formazione individuale devono essere indicati:
 - gli obiettivi formativi;
 - la specifica e il numero minimo delle attività assistenziali e/o delle procedure mediche e/o chirurgiche e/o delle indagini di laboratorio che lo specializzando è tenuto a svolgere, indicando al contempo il relativo grado di autonomia consentito;
 - la frequenza e relativa durata presso le sedi e le strutture della rete formativa;
 - eventuale frequenza presso strutture sanitarie esterne alla rete formativa, in Italia o all'estero;
 - le attività elettive (opzionali) ivi comprese, per quelle professionalizzanti, le strutture assistenziali coinvolte e il grado di autonomia consentito allo specializzando.
3. Lo specializzando è tenuto a seguire con profitto il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dal piano degli studi. Le attività teoriche, comprendenti lezioni frontali, seminari, conferenze, esercitazioni a piccoli gruppi, presentazione e discussione di casi clinici, possono essere erogate anche per via telematica. Lo specializzando è anche tenuto a osservare comportamenti rispettosi della legge, dei regolamenti universitari, delle libertà e dei diritti di tutti i soggetti che svolgono la loro attività di lavoro o di studio all'interno delle strutture dell'Ateneo e della rete formativa. E' altresì tenuto ad astenersi dal danneggiamento dei beni di proprietà dell'Ateneo o di terzi, che anche temporaneamente vi si trovino, nonché da comportamenti lesivi dell'immagine e del decoro dell'Università, anche al di fuori delle strutture universitarie.
4. Le violazioni delle norme di disciplina dell'Università di Pisa comportano a carico dei trasgressori l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento di Ateneo per i procedimenti disciplinari agli studenti.
5. Nel caso di comportamenti dello specializzando che possano configurare anche fattispecie di reato, l'Università di Pisa provvede tempestivamente a informare l'autorità giudiziaria e adotta i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.
6. L'Università di Pisa si riserva altresì di agire in sede civile e penale, anche al fine di richiedere eventuali risarcimenti dei danni subiti in conseguenza dei comportamenti di cui ai commi precedenti.

Articolo 29 - Accertamento della frequenza e libretto-diario

1. La frequenza alle attività formative della scuola di specializzazione è obbligatoria.
2. Le modalità di accertamento sono stabilite dalle singole scuole di specializzazione, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali.
3. L'accertamento della frequenza è demandato a ciascun docente/tutor delle singole attività formative, che deve comunicare al direttore della scuola di specializzazione o al coordinatore del comitato didattico della sede aggregata della scuola di specializzazione i casi di mancata frequenza entro sette giorni dal termine dello svolgimento delle attività formative. In mancanza di tale espressa comunicazione, l'attestazione di frequenza è certificata d'ufficio a tutti gli specializzandi regolarmente iscritti.

4. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere registrato – come previsto dall’articolo 38 comma 4 del decreto legislativo n. 368/1999 e dalle disposizioni attuative – sul libretto-diario delle attività formative (case-book) nel quale vengono annotate, e certificate mediante la firma, le attività svolte dallo specializzando con un giudizio sulle capacità e attitudini espresse dal docente/tutor preposto alle singole attività.

Articolo 30 - Formazione all'interno della rete formativa

1. La formazione specialistica si svolge nelle strutture accreditate inserite nella rete formativa della scuola di specializzazione.
2. Nel caso di aggregazione di scuole di specializzazione di più atenei, la rete formativa complessiva è data dall’insieme delle reti formative di ciascuna delle scuole di specializzazione aggregate.
3. Sono parte della rete formativa prioritariamente le “strutture di sede” della scuola di specializzazione, cioè le strutture a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l’organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell’area sanitaria, nonché la gestione delle relative attività e il coordinamento e la direzione delle stesse.
4. Possono inoltre essere inserite nella rete formativa “strutture collegate” della stessa specialità della struttura di sede, convenzionate per raggiungere o completare l’attività assistenziale richiesta per la formazione specialistica. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria che extra-universitaria, sia nell’azienda ospedaliero-universitaria di riferimento che non.
5. Sono invece “strutture complementari” quelle strutture convenzionate di supporto, di specialità diversa da quella della struttura di sede a cui afferiscono servizi, attività, laboratori non altrimenti presenti che possono anche non essere accreditate.
6. Ciascuna convenzione finalizzata ad inserire una struttura collegata o complementare nella rete formativa della scuola di specializzazione è approvata, per la parte universitaria, dal consiglio della Struttura di Riferimento della scuola di specializzazione, previa delibera favorevole del Consiglio della scuola stessa.
7. Le convenzioni di cui al precedente comma 6 possono essere perfezionate solo se l’Università di Pisa abbia preventivamente sottoscritto una convenzione-quadro con l’azienda ospedaliera o sanitaria, l’IRCCS o l’ente a cui appartiene la struttura che si intende inserire nella rete formativa di una scuola di specializzazione. La convenzione-quadro è approvata dagli organi accademici dell’Ateneo.
8. Le convenzioni perfezionate di cui al precedente comma 6 sono inserite nell’apposita banca dati del MIUR. L’accreditamento di ciascuna struttura collegata convenzionata è disposto, su proposta dell’Osservatorio nazionale della formazione specialistica, con decreto del Ministero della Salute di concerto con il MIUR.
9. Ogni struttura collegata convenzionata entra a far parte della rete formativa della scuola di specializzazione dopo la conclusione della procedura di accreditamento di cui al precedente comma 8, prevista dal decreto ministeriale 29 marzo 2006.
10. Nell’ambito della definizione delle modalità di svolgimento della formazione specialistica, il consiglio della scuola di specializzazione o il comitato didattico della sede aggregata, ove esistente, stabilisce anche la rotazione dello specializzando tra le strutture inserite nella rete formativa, rispettivamente della sede amministrativa o della sede aggregata, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici e agli accordi tra università e aziende ospedaliero-universitarie, aziende sanitarie e/o strutture del SSN.

Articolo 31 - Formazione fuori rete formativa

1. Gli specializzandi possono svolgere un periodo di attività professionalizzante in una struttura fuori rete formativa italiana o estera. Il consiglio della scuola di specializzazione, previa acquisizione del parere del comitato didattico della sede aggregata qualora lo specializzando frequenti tale sede, può autorizzare un periodo di formazione fuori rete formativa purché non vengano superati i diciotto mesi di permanenza rispetto al periodo formativo complessivo rappresentato dalla durata legale della scuola di specializzazione.
2. L'eventuale autorizzazione del consiglio della scuola di specializzazione dovrà esplicitare le attività oggetto della formazione e il tutor di riferimento, nonché verificare l'accettazione formale della struttura ospitante.
3. Lo specializzando che intenda trascorrere un periodo di studio fuori rete formativa deve presentare al consiglio della scuola di specializzazione il proprio *"Learning Agreement"* indicante le attività formative che svolgerà presso la struttura ospitante e il documento attestante la disponibilità da parte di tale struttura ad accoglierlo.
4. Le attività formative da svolgere presso la struttura ospitante dovranno essere in coerenza con gli obiettivi formativi della scuola di specializzazione di appartenenza e con il programma di formazione individuale annuale.
5. Lo specializzando, a fine periodo, dovrà presentare idonea certificazione attestante l'attività formativa svolta, il grado di autonomia raggiunto e il giudizio complessivo ottenuto. Di tale valutazione si terrà conto in sede di esame di profitto annuale.
6. Per gli specializzandi non medici, autorizzati a svolgere attività professionalizzante in una struttura fuori rete formativa, italiana o estera, si applicano le coperture assicurative di cui al precedente articolo 26.
7. Per gli specializzandi medici, le coperture assicurative sia per responsabilità civile contro terzi relative ad attività in area medico-assistenziale sia per i rischi professionali sono a carico della struttura ospitante, o dello stesso specializzando medico in caso di indisponibilità di quest'ultima.

Articolo 32 – Esame di profitto annuale e commissioni

1. Al termine di ciascun anno di corso, lo specializzando deve superare una verifica (esame di profitto) per essere ammesso all'anno di corso successivo o, nel caso dell'ultimo anno, all'esame di diploma.
2. Prima dell'esame, la commissione verifica che sul libretto personale di formazione siano illustrate e certificate tutte le attività professionalizzanti che lo specializzando era tenuto a svolgere nell'anno di corso, secondo quanto previsto dal piano formativo individuale.
3. Qualora tra le attività illustrate nel libretto e quelle programmate risultino carenze formative tali da avere pregiudicato in maniera sostanziale il percorso formativo dell'anno di corso, il consiglio della scuola di specializzazione, sentiti il coordinatore del comitato didattico della sede aggregata se lo specializzando ha frequentato presso tale sede, i tutor e lo specializzando interessato, dovrà motivatamente deliberare in via definitiva l'ammissione, ovvero la non ammissione, dello specializzando stesso all'esame di profitto annuale.
4. Per lo svolgimento dell'esame di profitto è prevista di norma una sessione di esame unica.
5. L'esame di profitto deve svolgersi non prima di quindici giorni dalla conclusione dell'anno di corso e non oltre quindici giorni dopo la conclusione medesima. Il calendario è fissato annualmente dal consiglio della scuola di specializzazione.
6. L'assenza dall'esame di profitto dello specializzando è giustificata nelle ipotesi di malattia, caso fortuito o forza maggiore.
7. In caso di malattia, il candidato è ammesso ad un appello straordinario previa presentazione di certificazione medica. Se l'assenza è determinata da caso fortuito o forza maggiore, il consiglio

della scuola di specializzazione valuta l'eventuale ammissione del candidato ad un appello straordinario, sulla base di idonea documentazione giustificativa.

8. L'esame è unico ed è inteso a verificare globalmente la preparazione acquisita dallo specializzando negli insegnamenti teorici seguiti e nelle attività pratiche (professionalizzanti) svolte nell'anno di corso.
9. La valutazione del profitto è espressa con un unico voto in trentesimi. La prova è superata con una votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode soltanto con parere unanime dei commissari.
10. Con il superamento dell'esame, lo specializzando acquisisce i crediti formativi universitari previsti per ciascuna attività dal regolamento didattico della scuola di specializzazione.
11. La non ammissione o il mancato superamento dell'esame di profitto annuale comporta l'esclusione dalla scuola di specializzazione e, per i medici, la risoluzione del contratto di formazione. Non è consentita la ripetizione dell'anno di corso.
12. Qualora l'Università di Pisa sia sede amministrativa della scuola di specializzazione, l'esame di profitto di tutti o di alcuni degli specializzandi può tenersi anche presso una delle sedi aggregate, a condizione che siano rispettate le norme in materia vigenti nell'Università di Pisa.
13. La scuola di specializzazione può adottare un sistema di valutazione *in itinere*, con particolare riferimento alla verifica delle conoscenze, competenze e grado di autonomia acquisite nelle attività formative professionalizzanti registrate sul libretto personale di formazione (libretto di tirocinio).
14. I risultati delle valutazioni *in itinere* non sono oggetto di autonoma verbalizzazione ma di essi si tiene conto nell'ambito dell'esame di profitto annuale.
15. Hanno diritto di far parte della commissione tutti i docenti titolari degli insegnamenti tenuti nell'anno di corso. La commissione è presieduta dal direttore della scuola di specializzazione o da un suo delegato.
16. L'esame è valido se svolto alla presenza di almeno tre membri della commissione, uno dei quali deve essere il direttore della scuola di specializzazione o il suo delegato.
17. Se l'esame di profitto è svolto presso la sede di un'Università aggregata, il direttore della scuola di specializzazione può delegare il coordinatore del comitato didattico di quella sede a presiedere la commissione.
18. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni sulle "verifiche del profitto" contenute nel regolamento didattico di Ateneo, con particolare riguardo a quelle in materia di modalità di svolgimento e di verbalizzazione degli esami.

Articolo 33 – Esame di diploma

1. Entro la metà dell'ultimo anno di corso, il consiglio della scuola di specializzazione stabilisce e rende pubblica la data dell'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione. La data dell'appello deve essere comunicata alla segreteria amministrativa almeno novanta giorni prima del suo svolgimento.
2. Il consiglio della scuola di specializzazione può stabilire un appello straordinario riservato agli specializzandi che concludono il corso dopo avere recuperato un periodo di sospensione, dandone comunicazione nei termini di cui al precedente comma 1.
3. L'esame per conseguire il titolo deve tenersi almeno quindici giorni dopo lo svolgimento dell'esame di profitto dell'ultimo anno e comunque dopo la conclusione legale dell'ultimo anno di corso.
4. L'esame di diploma si svolge presso l'ateneo che è sede amministrativa della scuola di specializzazione.

5. Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma, lo specializzando deve avere conseguito tutti i crediti formativi universitari previsti, secondo la durata e l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione, per le attività diverse dalla prova finale.
6. In caso di esito negativo dell'esame o di assenza ingiustificata del candidato, l'esame può essere ripetuto una sola volta e nell'appello immediatamente successivo.
7. Lo specializzando deve presentare per via telematica la domanda per sostenere l'esame di diploma almeno trenta giorni prima della data stabilita quale inizio dell'appello.
8. Nel caso degli specializzandi medici l'inizio dell'appello è di norma il giorno successivo alla scadenza del contratto di formazione. Per gli specializzandi non medici l'inizio dell'appello è stabilito dal consiglio della scuola di specializzazione in una data successiva alla conclusione del corso di specializzazione.
9. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e la valutazione finale deve tenere conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dagli esami di profitto annuale e dalle eventuali differenti prove *in itinere*, nonché dei giudizi dei docenti e dei tutor.
10. Lo specializzando propone l'argomento della tesi in uno dei settori scientifico-disciplinari tra quelli previsti dal regolamento didattico della scuola di specializzazione, in coerenza con gli obiettivi formativi della stessa scuola e sotto la guida di un relatore.
11. La tesi di specializzazione deve essere fin dall'origine digitale e inserita nell'archivio elettronico di Ateneo per le tesi (ETD), in conformità del regolamento di Ateneo in materia.
12. La tesi può essere redatta anche in lingua inglese o in altra lingua straniera, previa autorizzazione del consiglio della scuola di specializzazione.
13. La commissione per l'esame di diploma è nominata dal referente della Struttura di Riferimento, su proposta del consiglio della scuola.
14. La commissione è composta da almeno cinque docenti della scuola di specializzazione, di cui almeno tre professori o ricercatori universitari, ed è presieduta dal direttore della scuola stessa.
15. Per ogni singolo candidato la commissione può essere integrata con un esperto italiano o straniero di alta qualificazione scientifica o professionale.
16. Almeno uno dei relatori deve essere docente/tutor della scuola di specializzazione.
17. La votazione è definita collegialmente dai membri della commissione in centodecimi. L'esame di specializzazione è superato se la votazione finale non è inferiore a sessantasei. La commissione, all'unanimità, può concedere la lode.
18. Dello svolgimento e dell'esito della prova finale la commissione redige apposito verbale.
19. In caso di aggregazione tra più atenei, il diploma della scuola di specializzazione è rilasciato congiuntamente dai Rettori di tutte le università coinvolte.

Articolo 34 - Riconoscimento crediti e abbreviazioni di corso

1. Per gli iscritti alla scuola di specializzazione, il consiglio della scuola stessa delibera sulle richieste di riconoscimento di crediti formativi acquisiti in attività svolte in altre scuole di specializzazione o corsi equivalenti di atenei italiani o stranieri.
2. Il consiglio della scuola di specializzazione delibera, altresì, sul riconoscimento, parziale o totale, delle attività formative di coloro che abbiano già conseguito un titolo analogo presso l'Ateneo o in altra Università italiana o estera e che chiedano, contestualmente all'immatricolazione, l'abbreviazione di uno o più anni di corso.
3. Nei casi suddetti, il consiglio della scuola di specializzazione valuta e convalida le attività ritenute coerenti con il percorso formativo della specializzazione.

TITOLO III – NORME SULLA FORMAZIONE SPECIALISTICA

Capo I - Contratto di formazione specialistica e incompatibilità

Articolo 35 - Contratto di formazione specialistica degli specializzandi medici

1. All'atto dell'immatricolazione lo specializzando medico stipula uno specifico contratto di formazione con l'Università e, per il tramite dell'AOUP, con la Regione Toscana.
2. Lo schema-tipo del contratto in uso nell'Università di Pisa è conforme a quanto disposto dalle norme vigenti in materia ed è pubblicato sul sito Internet dell'Ateneo.
3. Il contratto è annuale ed è automaticamente prorogato di anno in anno per tutta la durata della specializzazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti e, ove non intervengano, in particolare, fatti sospensivi o casi di risoluzione dello stesso.
4. Il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento e dal regolamento didattico delle singole scuole di specializzazione.
5. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del SSN e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.
6. I periodi di formazione degli specializzandi medici presso le strutture del SSN non danno luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente agli specializzandi stessi.
7. Con la sottoscrizione del contratto, il medico in formazione specialistica si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione individuale svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente.
8. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del S.S.N a tempo pieno, assicurando allo specializzando medico la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, al di fuori del monte orario dovuto.
9. Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo il cui importo è determinato dalla normativa vigente.
10. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:
 - la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
 - la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
 - le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporta in caso di malattia;
 - la non ammissione o il mancato superamento dell'esame di profitto annuale di cui all'articolo 32 del presente regolamento.
11. In caso di anticipata risoluzione del contratto, lo specializzando medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa, nonché a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo lavorato.
12. Le eventuali controversie sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 36 – Compatibilità tra frequenza alle scuole di specializzazione di area sanitaria e i corsi di dottorato di ricerca dell'Università di Pisa

1. Ai sensi dell'art.7 D.M. n. 45 dell'8 febbraio 2013 è concessa l'ammissione a un corso di dottorato di ricerca dell'Università di Pisa nonché a un corso di perfezionamento della Scuola di Studi Superiore S. Anna di Pisa allo specializzando di scuole di specializzazione di area sanitaria assegnato a frequentare, come sede prevalente, l'Università di Pisa e che sia risultato

vincitore di un concorso di ammissione al corso di dottorato di ricerca stesso. In sede di domanda di partecipazione al concorso di ammissione al corso di dottorato di ricerca, lo specializzando dovrà dichiarare le attività di ricerca già svolte durante gli anni di frequenza della scuola di specializzazione di area sanitaria e attestate dal consiglio della scuola stessa, al fine di ottenere una riduzione della durata del corso di dottorato di ricerca. Tale riduzione non potrà essere superiore all'anno.

2. Nel caso che lo specializzando vincitore del concorso di dottorato non frequenti l'Università di Pisa come sede prevalente ma altra sede aggregata, il consiglio della scuola di specializzazione potrà consentire la frequenza presso l'Università di Pisa come sede prevalente per l'intero periodo per il quale gli viene concessa la frequenza congiunta dei due corsi.
3. La frequenza congiunta della scuola di specializzazione e del corso di dottorato di ricerca può essere disposta solo durante l'ultimo anno della scuola di specializzazione e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola medesima, a seguito di nulla osta rilasciato dal consiglio della scuola di specializzazione.
4. Nel caso che il collegio dei docenti del corso di dottorato di ricerca non accolga la domanda dello specializzando di riduzione della durata del corso di dottorato di ricerca o nel caso in cui all'inizio delle attività formative del corso di dottorato di ricerca lo specializzando non possa frequentare come sede prevalente l'Università di Pisa per le attività della scuola di specializzazione di area sanitaria, allo specializzando risultato vincitore del concorso di ammissione al corso di dottorato di ricerca sarà concessa l'interruzione del corso di dottorato per un anno, al fine di consentirgli di frequentare l'ultimo anno della scuola di specializzazione e conseguire il titolo di specialista. In tale circostanza, allo specializzando non viene concessa alcuna riduzione della durata del corso di dottorato di ricerca, ma gli viene conservato il posto nel corso del dottorato di ricerca; egli deve recuperare, pertanto, l'intero periodo di interruzione del corso di dottorato di ricerca con conseguente slittamento della verifica per il passaggio di anno e del conseguimento finale del titolo.
5. Nel corso dell'anno di frequenza contemporanea alla scuola di specializzazione di area sanitaria e al corso di dottorato di ricerca, lo specializzando medico non potrà percepire la borsa di dottorato. Potrà essere, invece, percepita dagli specializzandi non medici iscritti a scuole di specializzazione di area sanitaria.

Articolo 37 - Incompatibilità

Specializzandi medici

1. Per la durata della formazione a tempo pieno, allo specializzando medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il SSN o enti e istituzioni pubbliche e private.
2. E' consentito l'esercizio della libera professione intramuraria nei limiti di cui al precedente articolo 35, comma 8.
3. Gli iscritti alle scuole di specializzazione possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il SSN ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma possono essere coinvolti solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi stessi (articolo 19 comma 11 della legge 28 n. 448/2001).
4. Le sostituzioni suddette possono essere svolte esclusivamente al di fuori dell'orario prescritto per la formazione specialistica, fermo restando che in nessun caso esse possono risultare di pregiudizio all'assolvimento degli obblighi formativi. Il medico in formazione specialistica deve

preventivamente comunicare al direttore della scuola di specializzazione, direttamente se specializzando della sede amministrativa, oppure per il tramite del coordinatore del comitato didattico della sede aggregata se specializzando presso tale sede, l'eventuale svolgimento di tali attività.

5. I medici che rientrano nell'accordo collettivo nazionale che disciplina i rapporti con i medici di medicina generale – compresi ad esempio quelli dell'emergenza sanitaria territoriale – sono incompatibili con l'iscrizione o la frequenza di una scuola di specializzazione.
6. L'iscrizione alle scuole di specializzazione è incompatibile con i corsi di formazione specifica in medicina generale (articolo 19 comma 12 della citata legge n.448/2001).
7. Lo specializzando medico titolare di contratto di formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti (articolo 40.2 del decreto legislativo n. 368/1999).

Specializzandi non medici

8. L'iscrizione e la frequenza alla scuola degli specializzandi non medici è compatibile con lo svolgimento di altre attività lavorative, a condizione che siano rispettati tutti gli obblighi previsti dal regolamento didattico della scuola, dalla programmazione annuale delle attività didattiche e dal piano formativo individuale.

Capo II – Formazione e attività assistenziale

Articolo 38 - Caratteristiche della formazione

1. La formazione dello specializzando medico si svolge a tempo pieno.
2. La formazione dello specializzando non medico non è sottoposta all'obbligo del tempo pieno e si svolge con l'impegno previsto dal successivo articolo 41.
3. Gli specializzandi medici e gli specializzandi non medici, rispettivamente con la sottoscrizione del contratto di cui all'articolo 35 del presente regolamento e con l'immatricolazione alla scuola di specializzazione, si impegnano a seguire, con profitto, il programma di formazione, svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.
4. Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche degli specializzandi, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono personalmente eseguire per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal consiglio della scuola di specializzazione in conformità ai sopra citati ordinamenti e regolamenti didattici e tenendo conto delle indicazioni dei comitati didattici delle sedi aggregate, ove istituiti.
5. Il programma generale di formazione della scuola di specializzazione e quello individuale di ciascun specializzando è portato a conoscenza dello specializzando stesso all'inizio del periodo di formazione. Il programma personale dello specializzando può essere aggiornato quando necessario, in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione dello stesso specializzando.
6. Ogni attività formativa, teorica e/o pratica e assistenziale, dello specializzando si svolge sotto la guida di docenti e/o di tutor, afferenti a unità operative di Aziende ospedaliero-universitarie, di Aziende sanitarie o di qualunque altra struttura del SSN inserita nella rete

formativa presso la quale lo specializzando è assegnato dal consiglio della scuola di specializzazione o dal comitato didattico della sede aggregata.

7. Il successivo articolo 40 disciplina la designazione annuale di tali docenti e tutor da parte del consiglio della scuola di specializzazione.
8. L'assegnazione dello specializzando alle strutture della rete formativa da parte del consiglio della scuola deve essere preventivamente concordata ed esplicitamente formalizzata tra il direttore della scuola di specializzazione o il coordinatore del comitato didattico della sede aggregata, il direttore e/o il tutor dell'unità operativa/formativa alla quale lo specializzando viene assegnato e lo specializzando stesso e deve essere ratificata dalla direzione sanitaria della istituzione ospitante lo specializzando.
9. Lo specializzando deve assumere una graduale responsabilità operativa ed assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dall'ordinamento e dal regolamento didattico della sua scuola di specializzazione e le modalità individuate dal tutor, d'intesa con il direttore della scuola di specializzazione o con il coordinatore del comitato didattico della sede aggregata e con i dirigenti responsabili delle unità operative presso cui si svolge la formazione.
10. La graduale assunzione di responsabilità deve tenere conto delle specifiche capacità dello specializzando desumibili dalle valutazioni dei docenti e dei tutor.
11. In nessun caso l'attività dello specializzando è sostitutiva del personale di ruolo.

Articolo 39 - Attività assistenziali dello specializzando

1. La formazione dello specializzando implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal consiglio della scuola di specializzazione, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutor.
2. Nell'ambito del programma personale di formazione, il consiglio della scuola di specializzazione deve indicare e motivare la progressiva assunzione di compiti assistenziali assegnati ad ogni specializzando nel corso dell'iter formativo. Il grado di coinvolgimento dello specializzando nell'esercizio delle attività assistenziali deve essere modulato, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente regolamento, dalla semplice attività di appoggio ai dirigenti strutturati nello svolgimento delle loro attività ad una autonomia vincolata nell'esecuzione della prestazione assistenziale erogata, coinvolgimento che può variare per le singole attività, in funzione delle attitudini personali dello specializzando e del percorso formativo assegnatogli.
3. L'iter formativo, che inizia dalla semplice osservazione di atti medici e assistenziali specialistici, deve comunque condurre gradualmente ogni specializzando, al termine del percorso formativo, al diretto espletamento, in autonomia nell'ambito delle direttive vincolanti ricevute, delle prestazioni assistenziali previste per i singoli percorsi formativi dalle norme in materia e dalla ulteriore programmazione della scuola medesima, come definite nell'articolo 5 comma 2 lettera c del presente regolamento.
4. Allo specializzando deve essere sempre garantito come referente per ciascuna singola attività un tutor, che deve essere un dirigente strutturato specialista della disciplina oggetto della specializzazione e che deve essere presente o reperibile in pronta disponibilità in rapporto ai livelli di responsabilità attribuiti allo specializzando; ciò come doverosa tutela delle persone (paziente/utente e specializzando) e come momento essenziale per l'apprendimento.
5. Il tutor, quando reperibile con le modalità previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medico-veterinaria del SSN, deve essere sempre raggiungibile telefonicamente o con il supporto di più moderne tecnologie (con eventuale disponibilità alla registrazione delle chiamate) e deve essere presente entro trenta minuti in caso di chiamata

per problemi urgenti. In ogni caso, il tutor condivide sempre con lo specializzando la responsabilità sui pazienti per i quali è stato contattato.

6. I turni di guardia effettuati dagli specializzandi, intesi come turni di dodici ore consecutive, non devono essere superiori a sei per mese. Dopo il turno di guardia, lo specializzando ha diritto ad un turno di riposo analogamente a quanto avviene per il personale strutturato del SSN.
7. I turni di pronta disponibilità (reperibilità) devono essere limitati a periodi notturni e festivi e non devono essere superiori a sei per mese. Qualora tali turni abbiano durata di dodici ore e comportino presenza attiva presso la struttura sanitaria, danno diritto allo specializzando ad un turno di riposo analogo a quello previsto per i turni di guardia di cui al precedente comma 5.
8. La partecipazione dello specializzando alle attività sanitarie deve risultare, anche nella sua modalità, dai registri o documenti delle stesse (cartelle cliniche, registro operatorio, referto diagnostico, ecc.). In ognuno dei documenti sopra indicati deve essere chiaramente espressa la qualifica di "specializzando".
9. Le attività e gli interventi effettuati dallo specializzando sono descritti, controfirmati dallo specializzando, sul libretto personale di formazione (libretto diario o case-book) di cui al precedente articolo 29, a cura del tutor e del dirigente responsabile dell'unità operativa/struttura presso la quale lo specializzando, volta per volta, espleta le attività assistenziali previste dal suo programma di formazione individuale. Il libretto diario può essere anche in formato elettronico.
10. Ciascun consiglio di scuola di specializzazione o il comitato didattico della sede aggregata può individuare, per ogni anno di corso, uno o più coordinatori per le materie professionalizzanti, con funzioni di coordinamento e monitoraggio delle attività stesse.

Articolo 40 - Docenti e tutor

1. Il consiglio della scuola di specializzazione e il comitato didattico di sede aggregata individuano, al momento della programmazione didattica annuale, il personale dipendente dal SSN o da altri enti convenzionati, operante in strutture appartenenti alla rete formativa della scuola di specializzazione della sede amministrativa o della sede aggregata o esperti esterni di alta qualificazione professionale ai quali affidare un modulo/corso di insegnamento della scuola di specializzazione nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, nonché i tutor. Il consiglio delle scuole di specializzazione dell'Università di Pisa quale sede amministrativa o il comitato didattico dell'Università di Pisa quale sede aggregata individuano tali docenti secondo le indicazioni dei regolamenti e le linee guida dell'Ateneo pisano.
2. Il tutor è quella figura, universitaria o appartenente al SSN, che il consiglio della scuola di specializzazione o il comitato didattico della sede aggregata identifica quale responsabile del percorso formativo dello specializzando, sia per la progressiva assunzione dei compiti assistenziali che per le attività didattiche, di studio e professionalizzanti. Al tutor è affidata la responsabilità finale del percorso medico-assistenziale (cura).
3. Il tutor rappresenta il punto di riferimento dello specializzando, quale figura professionale in possesso delle adeguate conoscenze e capacità orientative. Lo specializzando deve essere messo nelle condizioni di poter consultare tale figura ogni qual volta lo ritenga necessario.
4. Il numero di specializzandi che un tutor può contemporaneamente seguire non può essere superiore a tre.
5. Il tutor rappresenta altresì il raccordo tra il direttore e il consiglio della scuola di specializzazione (o il coordinatore ed il comitato didattico della sede aggregata) e i

responsabili delle strutture sanitarie presso le quali vengono svolte, di volta in volta, dagli specializzandi le attività assistenziali professionalizzanti.

6. I docenti di cui al precedente comma 1 e i tutor vengono designati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa.
7. I tutor che non fanno parte del consiglio della scuola (o del comitato didattico di sede aggregata), su invito del direttore della scuola di specializzazione (o del coordinatore del comitato didattico della sede aggregata) possono parteciparvi senza diritto di voto.

Capo III - Impegno orario e assenze

Articolo 41 – Impegno orario

1. L'impegno orario richiesto per gli specializzandi medici è pari a quello previsto per il personale medico strutturato del SSN a tempo pieno, attualmente pari a trentotto ore settimanali. L'eventuale impegno orario eccedente quello previsto non dà luogo ad alcuna indennità, compenso o emolumento aggiuntivo rispetto all'ammontare del contratto di formazione.
2. L'impegno dello specializzando non medico deve essere quello necessario a raggiungere gli obiettivi formativi e a conseguire in ciascun anno di corso i crediti formativi previsti dall'ordinamento e dal regolamento didattico della scuola di specializzazione, con i tempi e le modalità stabiliti dal consiglio della scuola.
3. L'impegno orario richiesto per lo specializzando è comprensivo sia delle attività professionalizzanti che della didattica.
4. La presenza dello specializzando è accertata, di norma, mediante controlli di tipo automatico. Allo specializzando viene assegnato un badge magnetico di rilevazione delle presenze, che è strettamente personale. La registrazione della presenza deve avvenire esclusivamente a opera dell'interessato.
5. La partecipazione a convegni, congressi, corsi e seminari deve essere autorizzata dal direttore della scuola di specializzazione o dal coordinatore del comitato didattico della sede aggregata che garantiscono la loro coerenza con gli obiettivi formativi dello specializzando.
6. I periodi per tali attività non vanno computati nei trenta giorni di assenza giustificata per motivi personali (cosiddette "ferie") di cui lo specializzando può usufruire ai sensi del successivo articolo 42.
7. Il controllo in merito alla frequenza oraria giornaliera conforme alle prescrizioni didattiche e professionalizzanti del consiglio della scuola di specializzazione, è svolto dal direttore della scuola di specializzazione o da un suo delegato, oppure dal coordinatore del comitato didattico della sede aggregata o da un suo delegato.

Articolo 42 – Assenze per motivi personali ("ferie")

1. Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, autorizzate – di norma preventivamente – dal consiglio della scuola di specializzazione o dal comitato didattico della sede aggregata, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno di corso e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico per gli specializzandi medici.
2. I giorni di assenza per motivi personali eventualmente non utilizzati nell'anno di corso non si cumulano ai trenta giorni disponibili per l'anno successivo.

Articolo 43 – Assenze ingiustificate

1. Sono ingiustificate le assenze dello specializzando che non rientrino nella fattispecie del precedente articolo.
2. Le assenze ingiustificate devono essere recuperate entro l'anno di corso in cui si sono verificate e prima dell'esame di profitto per il passaggio all'anno successivo o per l'ammissione all'esame finale.
3. L'assenza ingiustificata degli specializzandi medici che si prolunga oltre i cinque giorni viene segnalata agli uffici amministrativi dell'Ateneo che provvedono a sospendere il trattamento economico per il periodo corrispondente.
4. Le prolungate assenze ingiustificate comportano per gli specializzandi medici la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 35, comma 11 del presente regolamento. Per gli specializzandi

non medici comportano l'esclusione dalla scuola, da disporre con decreto rettorale su delibera conforme del consiglio della scuola.

5. Si considera prolungata assenza ingiustificata l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi nell'anno di corso, anche non consecutivi.

Articolo 44 – Obblighi formativi degli specializzandi medici ammessi “in soprannumero”

1. Gli ammessi in soprannumero alle scuole di specializzazione quali assegnatari di posti riservati a medici a tempo indeterminato presso strutture sanitarie fuori rete formativa o a medici militari (articolo 35 del decreto legislativo n. 368/1999) sono tenuti al medesimo impegno orario di cui al precedente articolo 41.
2. Essi svolgono l'attività formativa presso l'università e le strutture inserite nella rete formativa della scuola di specializzazione durante il loro ordinario orario di servizio con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal consiglio della scuola stessa.
3. Essi non possono svolgere il percorso formativo pratico a tempo pieno e le altre attività formative previste nell'ambito del reparto dell'azienda/ente di provenienza, pur se corrispondente alla specializzazione scelta.

Articolo 45 – Norme per gli specializzandi iscritti a scuole di specializzazione dell'Università di Pisa aggregate a scuole di specializzazione della stessa tipologia con sede amministrativa in altri atenei

1. In assenza di prescrizioni della sede amministrativa o di specifici accordi convenzionali, per gli specializzandi iscritti a scuole di specializzazione con sede amministrativa presso altri Atenei e assegnati come sede prevalente a scuole di specializzazione dell'Università di Pisa quale sede aggregata, si applicano le norme contenute nei commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 39 e degli articoli 41, 42, 43 e 44 del presente regolamento.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 46 – Emanazione e modifiche

1. Il presente regolamento è approvato dagli organi dell'Ateneo, sentita la Struttura di Riferimento, secondo le procedure previste dallo statuto e dal regolamento generale d'Ateneo.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito d'Ateneo.
3. Le medesime procedure si seguono per le eventuali modifiche e integrazioni al presente regolamento.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro i sessanta giorni successivi, devono essere costituiti i consigli delle scuole di specializzazione ed eletti i rispettivi direttori secondo le modalità previste dal presente regolamento. Al momento della costituzione dei consigli e a seguito della nomina dei direttori delle scuole di specializzazione, decadono i comitati ordinatori e i loro coordinatori.

Articolo 47 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa vigente in materia, nonché quanto eventualmente disposto da accordi e convenzioni sottoscritti dall'Università di Pisa con gli atenei aggregati e enti e strutture coinvolte.